



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/35 DEL 24.07.2018

Oggetto: Linee guida per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia - Censimenti e piani di prelievo per le specie Pernice sarda e Lepre sarda.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce alla Giunta regionale che, in virtù di quanto stabilito al 2° comma dell'art. 96 (Norme transitorie) della Legge Regionale n. 23 del 29.7.1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", le concessioni delle zone autogestite per l'esercizio della caccia, istituite ai sensi della precedente normativa L.R. n. 32 del 1978, sono tuttora vigenti.

L'Assessore prosegue illustrando sia il contenuto dell'art. 97, comma 1) "In vista dell'adozione del principio della caccia programmata in ambiti territoriali definiti, come previsto nel piano faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle zone autogestite sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio", ma in particolar modo quanto stabilito al comma 2) "I presidenti delle zone autogestite provvedono al controllo degli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, distinti per specie, effettuati nella stagione venatoria e sono obbligati a trasmettere all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente le statistiche di detti abbattimenti entro il mese di marzo".

A tal proposito l'Assessore ritiene utile illustrare alla Giunta Regionale le sotto elencate premesse e considerazioni:

Premesso:

- che le concessioni delle zone autogestite per l'esercizio della caccia istituite ai sensi dell'art 51 della L.R. 32/78 (quinquennali) e della L.R. 56/79 (annuali) sono attualmente vigenti in virtù di quanto disposto dalla norma transitoria art. 97 della L.R. 23/98, la quale prevede che le concessioni autogestite cessino di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano;
- che con il D.P.G. n° 119 del 24.10.1986, registrato alla Corte dei Conti il 31.10.1986, reg. n° 1 atti di Governo, Fg. n° 31, è stato approvato il regolamento delle zone autogestite per l'esercizio della caccia, e che in tale regolamento sono state disciplinate le procedure da



seguire per il rinnovo delle concessioni;

- che con la Deliberazione n° 26/4 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 20.6.2000 e con la Deliberazione n° 28/57 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 9.8.2002, sono state ribadite le procedure istruttorie e attribuite le competenze alle Amministrazioni Provinciali, sono stati inoltre sanciti i requisiti essenziali per la sussistenza ed il mantenimento delle concessioni delle zone autogestite quali la tabellazione, il pagamento degli oneri in sostituzione del conferimento della selvaggina e il rapporto minimo cacciatore-territorio;
- che lo spirito della legge regionale n° 23 del 1998 ha come presupposto non solo il prelievo venatorio compatibile con la conservazione e lo sfruttamento duraturo delle risorse, ma soprattutto quello della programmazione delle attività di prelievo in aderenza al principio di legare il cacciatore al territorio mediante l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia;
- che le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia hanno seppur con le dovute eccezioni, aderito a tale principio di legare il cacciatore al territorio, ancor più con il disposto dell'art. 97 della citata legge regionale n° 23/98, la dove prevede che i soci appartenenti alle zone in concessione autogestita sono obbligati ad esercitare l'attività venatoria alla Lepre sarda e alla Pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita;

Considerato:

- che la Giunta Regionale, ai sensi della citata L. R. 23/98, ha il compito di dare gli indirizzi sulla pianificazione del territorio e sulla gestione della risorsa faunistica, deliberando il Piano faunistico venatorio regionale;
- che in assenza del piano faunistico venatorio regionale non è possibile procedere alla contestuale emanazione del regolamento di attuazione della legge che dovrà disciplinare tutti gli istituti faunistici previsti dall'attuale normativa, tra i quali le aziende faunistico venatorie;
- che nelle more di emanazione del Piano Regionale Faunistico la Giunta Regionale deve comunque fornire gli atti di indirizzo necessari per il raggiungimento dei obiettivi stabiliti dalla L. R. 23/98, consentendo il miglior governo e la migliore gestione del territorio ed evitando l'insorgere di situazioni di mancanza di regolamentazione;
- che la Giunta Regionale si è attivata in passato con l'emanazione di direttive ed atti di indirizzo che hanno consentito sia di fornire utili indicazioni per uniformare la stessa gestione sul territorio regionale, sia di non disperdere il positivo risultato che gli istituti sinora operanti



hanno conseguito;

- che in coerenza a quanto detto al fine di rendere quanto più operativi tali istituti è necessario che i concessionari delle zone autogestite oltre che a trasmettere la relazione annuale sugli abbattimenti, provvedano anche ad effettuare i censimenti, con particolare riguardo alle specie Pernice sarda e Lepre Sarda;
- che è utile fornire indirizzi univoci, affinché i concessionari delle zone autogestite possano presentare ed ottemperare agli adempimenti dovuti agli Uffici preposti.

L'Assessore fa presente che nella stagione venatoria 2017/2018 a seguito di un ricorso al TAR Sardegna la caccia alle specie Pernice sarda e Lepre sarda è stata sospesa oltre che per la stagione siccitosa anche per la mancanza di dati su queste specie, dati che nelle altre regioni sono raccolti e trasmessi dagli Ambiti territoriali di Caccia.

Ricorda inoltre che il Ministero dell'Ambiente ha recentemente incaricato l'ISPRA di predisporre un Piano di gestione nazionale sulla Pernice sarda che sarà successivamente sottoposto e approvato dalla Conferenza Stato Regioni.

L'Assessore prosegue nel ricordare che l'ISPRA, nell'espressione del previsto parere ai calendari venatori, ha sempre ribadito la necessità di "modulare il prelievo in relazione alle consistenze locali, che dovrebbe pertanto essere subordinato alla stesura di piani di prelievo commisurati alle dinamiche della popolazione sulla base dei risultati del monitoraggio standardizzato". In assenza degli elementi sopracitati l'ISPRA ritiene che il prelievo non debba essere consentito.

L'Assessore, prosegue, ricordando quanto detto in premessa circa la validità delle concessioni per l'esercizio della caccia autogestita e che, in carenza del Piano, al momento non è possibile prevedere l'assegnazione di nuove concessioni o la trasformazione delle stesse in aziende faunistico venatorie, ma solo la conferma di quelle già esistenti. Evidenzia che le concessioni per l'esercizio della caccia autogestita siano l'unico istituto presente sul territorio operante quale strumento di gestione pianificazione faunistico-venatoria programmata; attività, quest'ultima, che costituisce il principio generale posto alla base della stessa L. R. 23/98.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, tutto ciò premesso e considerato, propone alla Giunta Regionale, nelle more dell'adozione del piano faunistico venatorio regionale e nel rispetto del principio generale della tutela della fauna selvatica e di programmazione e disciplina del prelievo venatorio contenuti nell'attuale normativa regionale, che:



1. i concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della caccia siano obbligati a trasmettere entro il mese di marzo, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio, le statistiche di tutti gli abbattimenti, effettuati all'interno della zona autogestita, mediante format predisposto dall'Amministrazione regionale;
2. i concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della caccia siano tenuti ad effettuare le attività di censimento, con particolare riguardo alle specie Pernice sarda e Lepre Sarda anche se l'attività venatoria a queste specie non viene esercitata. Tale attività dovrà essere certificata da un tecnico faunistico e trasmessa entro il mese di aprile, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio;
3. le Province o la Città Metropolitana competenti per territorio predispongano entro il mese di maggio dei piani di prelievo commisurati alle dinamiche della popolazione sulla base dei risultati del monitoraggio standardizzato e delle statistiche degli abbattimenti;
4. le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, in considerazione delle competenze loro attribuite provvedano al coordinamento delle zone in concessione autogestita per lo svolgimento delle attività succitate e trasmettano all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il 31 maggio, una relazione tecnica complessiva contenente tutti gli elementi succitati;
5. le zone in concessione autogestita inadempienti, anche per un solo anno, non potranno essere rinnovate alla scadenza. A tale riguardo le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, in considerazione delle competenze loro attribuite ed in particolare a quelle relative all'istruttoria delle istanze di rinnovo delle concessioni autogestite, dovranno segnalare le concessioni inadempienti indicando il motivo del mancato rinnovo;
6. vengano approvate le linee guida allegate alla presente Delibera per farne parte integrante.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta formulata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare, nelle more dell'adozione del piano faunistico venatorio regionale, e nel rispetto del principio generale della tutela della fauna selvatica e di programmazione e disciplina del



prelievo venatorio contenuti nell'attuale normativa regionale, che:

1. i concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della caccia siano obbligati a trasmettere entro il mese di marzo, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio, le statistiche di tutti gli abbattimenti, effettuati all'interno della zona autogestita.
 2. i concessionari delle zone autogestite per l'esercizio della caccia siano tenuti ad effettuare le attività di censimento, con particolare riguardo alle specie Pernice sarda e Lepre sarda anche se l'attività venatoria a queste specie non viene esercitata. Tale attività dovrà essere certificata da un tecnico faunistico e trasmessa entro il mese di aprile, alla Provincia o Città Metropolitana competenti per territorio.
 3. le Province o la Città Metropolitana competenti per territorio predispongano entro il mese di maggio dei piani di prelievo commisurati alle dinamiche della popolazione sulla base dei risultati del monitoraggio standardizzato e delle statistiche degli abbattimenti.
 4. le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, in considerazione delle competenze loro attribuite provvedano al coordinamento delle zone in concessione autogestita per lo svolgimento delle attività succitate e trasmettano all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il 31 maggio, una relazione tecnica complessiva contenente tutti gli elementi succitati .
 5. le zone in concessione autogestita inadempienti, non potranno praticare l'attività venatoria alla lepre sarda e pernice sarda ove non vengano realizzati i monitoraggi previsti e non forniscano le statistiche degli abbattimenti richiesti, e non saranno rinnovate alla scadenza se, anche per un solo anno, non trasmetteranno le relazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. A tale riguardo le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, in considerazione delle competenze loro attribuite ed in particolare a quelle relative all'istruttoria delle istanze di rinnovo delle concessioni autogestite, dovranno segnalare le concessioni inadempienti indicando il motivo del mancato rinnovo;
- di approvare le linee guida allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/35
DEL 24.07.2018